



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **415**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione del bando recante criteri,modalità attuative e condizioni di ammissibilità annualità 2012 delle Misure: 211 "indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e 214 "pagamenti agroambientali".

Il giorno **02 Marzo 2012** ad ore **16:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss.mm. e ii., relativo al finanziamento della politica agricola comune che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il riconoscimento degli Organismi Pagatori;
- visto il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- visto il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori che precisa i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato Membro;
- visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;
- visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- visto in particolare il paragrafo 12 dell'art. 27 del sopra citato Reg. (CE) n. 1974/2006 che prevede:
 - a) la possibilità di prorogare l'impegno quinquennale purchè tale proroga non si estenda oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013;
- visto in particolare l'art. 44 paragrafo 2 del sopra citato Reg (CE) n. 1974/2006 che prevede:
 - “Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
 - a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
 - b) quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga;”
- visto in particolare l'art. 44 del sopra citato Reg (CE) n. 1974/2006 al paragrafo 3, comma 2:

che prevede che sia mutamento non rilevante una riduzione di superficie dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno;

- dato atto che numerose aziende, avendo presentato la domanda iniziale nel 2007, hanno concluso nel 2011 l'impegno quinquennale previsto dalla misura;
- verificata la possibilità di prolungare detti impegni nonché di accogliere nel 2012 domande di aiuto presentate da nuovi soggetti che instaurano un nuovo impegno quinquennale;
- tenuto altresì conto che le domande di aiuto che instaurano un nuovo impegno quinquennale devono contenere la clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione;
- visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e ss.mm.ii, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- visto il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e ss.mm.ii. recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- visto il Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
- visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- visto il Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 "Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità" e ss.mm. e ii.;

- visto il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 e ss.mm.ii., relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CE) n. 595/91;
- visto il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1647 del 29 luglio 2011 che ha ad oggetto: "Disposizioni attuative del Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 di modifica del DM 30125 del 22 dicembre 2009:" Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale".
- vista la Decisione della Commissione del 15 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013 da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2009) 10338 del 17 dicembre 2009;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che approva il "Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 159 di data 03 febbraio 2012, con la quale si approva la versione V del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento;
- considerato che i criteri applicativi delle misure 211 e 214 sono disciplinati all'interno della sezione ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del PSR e che pertanto, ai fini di una maggior trasparenza, si ritiene opportuno allegare tale testo al Bando 2012 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- considerato che il disciplinare tecnico - economico relativo alla gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame non è stato ancora approvato da parte della Giunta Provinciale e pertanto non risulta necessario richiedere la dichiarazione da parte del beneficiario del rispetto degli impegni previsti dal disciplinare;
- visto il Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 885/2006;

- vista la Legge Provinciale n. 4/2003 ed in particolare l'articolo 14, comma 4 che prevede che, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari;
- visto la deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3193 di data 30 dicembre 2010, con la quale Appag, ai sensi dell'art. 57 della L.P.4/2003, è stata autorizzata alla gestione delle domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 211 e 214 del P.S.R.;
- visto l'Accordo sottoscritto tra APPAG ed il Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale in data 21 maggio 2008, con atto Rep. N. 05/08, prot. 479;
- preso atto dei pareri espressi dai Servizi coinvolti dall'esame preventivo ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010;
- preso atto dell'approvazione della circolare 1/2012/UTAPREMI "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2012" del Direttore di APPAG ;
- visti gli atti citati nella premessa,
- a voti unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare, secondo quanto stabilito al punto 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, il bando 2012 dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure 211 e 214, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di specificare che i richiedenti che nel 2011 hanno concluso l'impegno quinquennale previsto alla Misura 214 del PSR possono esclusivamente richiedere di prorogare per un ulteriore anno il proprio impegno in modo che la durata totale dell'impegno corrisponda a 5+1;
3. di accogliere le richieste di aiuto presentate da nuovi soggetti che instaurano un nuovo impegno quinquennale purché sia sottoscritta dagli stessi la clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione così come previsto dal Reg. (CE) N. 1974/2006 e ss.mm.ii;

4. di autorizzare, ai sensi del Reg. (CE) N. 1974/2006 e ss.mm.ii , limitatamente alle aziende che chiedono la proroga dell'impegno, adeguamenti delle superfici dell'azienda oggetto dell'impegno, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50% la superficie impegnata con la domanda iniziale;
5. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sulla misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 (PSR) a partire dal 5 marzo 2012;
6. di disporre che per le misure 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e 214 "Pagamenti agroambientali" per la campagna 2012 potranno anche essere utilizzate risorse aggiuntive a totale carico della Provincia;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

MF